

Pubblicato il 15/07/2021

**N. 00423/2021 REG.PROV.CAU.**  
**N. 00733/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 733 del 2021, proposto da

Piscicoltura Orbetello S.r.l. Agricola, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco De Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

la Regione Toscana in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Letizia Falsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

Troticoltura Toscana di Pasquale Alessandro in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del Decreto Dirigenziale n. 4906 del 18 marzo 2021, avente ad oggetto “FEAMP 2014-2020 misura 2.48: approvazione graduatoria domande di cui al bando approvato con DD 7576/2020- assegnazione contributi” e dei relativi allegati, in particolare dell'Allegato A), nella parte in cui esclude la ricorrente dall'ammissione del contributo e la colloca al 12° posto della graduatoria, nella prima posizione non utile nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto negli estremi e nel contenuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visto l'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la possibilità di imminente messa a disposizione da parte regionale di ulteriori risorse per gli aiuti di cui è causa rende inattuale, allo stato, il *periculum in mora* derivante dall'esecuzione dei provvedimenti gravati;

Ritenuto inoltre necessario disporre l'integrazione del contraddittorio con tutti i graduati che precedono la ricorrente in graduatoria autorizzando ai sensi dell'art. 49, comma 3, d. lgs. n. 104/2010, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati, la notifica per pubblici proclami attraverso l'inserimento del ricorso introduttivo e del presente provvedimento nel sito web dell'Amministrazione regionale con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza del gravame e del giudizio da parte dei controinteressati;

Considerato, quindi, di dovere ordinare:

a) alla parte ricorrente:

- di richiedere, entro il termine perentorio di giorni 15 decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, alla Regione Toscana di procedere all'inserimento nel proprio sito web dei documenti sopra indicati che dovranno rimanere pubblicati per un periodo minimo di giorni novanta;
- di depositare in giudizio, nel termine perentorio di giorni trenta dall'inizio della pubblicazione, la documentazione comprovante il perfezionamento della notifica nei confronti dei controinteressati;

b) alla Regione Toscana:

- di non rimuovere dal proprio sito web, prima del termine di novanta giorni dall'inizio della pubblicazione, la documentazione inserita ai fini dell'integrazione del contraddittorio;
- di rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito (con la specifica indicazione della data) del ricorso e della presente ordinanza;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Ordina l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in video conferenza secondo quanto disposto dall'articolo 25, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Alessandro Cacciari**

**IL PRESIDENTE**  
**Rosaria Trizzino**

IL SEGRETARIO